

CAMERA DEI DEPUTATI N° 817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOPPI, CARLOTTO, STEGAGNINI, BALESTRACCI, LO BELLO, PELLIZZARI, ASTORI, CORSI, FALCIER, FRANCHI ROBERTO, SARETTA

Presentata il 10 novembre 1983

Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si propone l'istituzione della onorifica distinzione di « Cavaliere della Patria » da conferire ai combattenti su tutti i fronti del secondo conflitto mondiale, uniti nell'amor di patria per rendere così un tangibile riconoscimento, parimenti, così com'è stato per i combattenti delle forze armate italiane della prima guerra 1914-1918

È un sacro dovere dello Stato democratico e repubblicano di rendere onore a coloro che caddero nel compimento del più sacro dei doveri, agli ex combattenti, ai mutilati, agli invalidi che in tutti i campi, in ogni fronte e nella lotta di liberazione si batterono per l'Italia libera

Lo Stato che nello spirito della Costituzione, assicura con sereno impegno e con nobiltà di intenti, la pace e la sicu-

rezza della patria ha il dovere manifesto di adottare un pensiero concreto e riconoscente per quanti hanno compiuto il loro nobilissimo dovere durante l'ultimo e cruento conflitto mondiale, compresi i congiunti dei caduti

Quando si ricordano i nostri combattenti, così come intende la presente proposta di legge, i nostri caduti, i mutilati, gli invalidi di guerra e civili, quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti in memoria dell'eroismo spesso oscuro dei nostri combattenti, non si fa omaggio ai valori che attingono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell'eroismo, della dedizione, che sono perenni e comuni.

Questa proposta intesa a realizzare un morale riconoscimento tanto meritorio, ai protagonisti dei fronti di combattimento

del secondo conflitto mondiale - compresi gli invalidi - mutilati e feriti - civili di guerra - avrà sicuramente l'affermazione che merita dal Parlamento democratico e nazionale, perché questo riconoscimento si riveste di una particolare nobiltà, di un sentimento generoso e fiero, di un ricordo che non deve morire, verso coloro che per la patria hanno dato tutto, compresa la vita.

Una proposta, questa, attuabile, che investe tutti i combattenti dell'ultimo cruento conflitto mondiale che li unisce in un rinnovato pensiero riconoscente e devoto della patria.

Questo doveroso riconoscimento ai fini esclusivamente « morali » non è legato ad alcun onere finanziario per lo Stato all'infuori della costituzione istituzionale dell'ordine cavalleresco di cui si tratta.

ALLEGATO

CALCOLO MATEMATICO IN APPROSSIMAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DELLA ONORIFICA DISTINZIONE DI « CAVALIERE DELLA PATRIA »

Medaglia ricordo in oro, cui all'articolo 1 (cifra presunta) combattenti aventi i requisiti n. 800.000, costo della medaglia L. 10.000:	
$800.000 \times 10.000 =$	L. 8.000.000.000
Combattenti aventi diritto alla nomina a Cavaliere della patria, cui all'articolo 2 (cifra presunta 2.500.000), costo medio della croce metallica L. 500 cadauna, $2.500.000 \times 500 =$	L. 1.250.000.000
<hr/>	
Totale generale	L. 9.250.000.000

L'esame preventivo medio generale della spesa presunta ammonta a lire 9.250.000.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante il conflitto mondiale 1940-1945 e nella guerra di liberazione nazionale è concessa una medaglia ricordo in oro

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa

Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza

ART. 2.

È istituito l'ordine di « Cavaliere della patria », comprendente l'unica classe di Cavaliere

L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-45, decorati della Croce di guerra e che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili

L'onorifica distinzione è conferita altresì ai mutilati, agli invalidi civili di guerra fruitori di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti

Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

ART. 3

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica

L'ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dai presidenti delle

associazioni combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra

Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa

ART 4

L'onorificenza dell'Ordine di Cavaliere della patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa

Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza

ART 5

Agli insigniti dell'onorificenza di « Cavaliere della patria », non spetta alcun assegno finanziario od economico, perché l'onorifica distinzione ha istituzionalmente scopo altamente morale.

All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 9 250 000 000 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio